

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2333</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZIO, LAURO, ROBERTI, ALFANO, CASSANO,  
CHIACCHIO, COTECCHIA, di NARDO, MANCO, MES-  
SENI NEMAGNA, PIROLO, SPONZIELLO, d'AQUINO**

*Presentata il 14 settembre 1973*

**Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della  
Campania e della Puglia colpiti dalla infezione colerica  
dell'agosto 1973**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'infezione colerica che si è manifestata nel Napoletano a fine agosto e subito dopo a Bari, estendendosi poi ad altre province, oltre a richiedere un cospicuo sacrificio di vite umane, ha inferto un duro colpo all'economia di alcune città meridionali di cui, allo stato, non può valutarsi appieno la entità essendone le conseguenze tuttora in fase evolutiva ed in una situazione economica oltremodo depressa.

Si può intanto affermare che per Napoli i danni maggiori si concentrano sul turismo che costituisce ancora la più valida risorsa, sebbene in fase calante, ed esso è anche un fattore economico determinante a Bari ed in altre città colpite.

Ormai la stagione turistica, che per quanto riguarda Napoli raggiunge il suo maggiore sviluppo nei mesi di settembre ed ottobre, deve ritenersi troncata con conseguente grave disagio di tutta la vasta rete di attività collaterali ed accessorie.

Purtroppo gli alberghi napoletani registrano da alcuni anni un tasso di utilizza-

zione del 45 per cento rispetto al potenziale ricettivo che deve ritenersi antieconomico e che si è ulteriormente contratto a fine luglio quando è discesa al 40 per cento. Poco dopo si è abbattuta sulla città la iattura della infezione colerica che ha fatto allontanare dagli alberghi quasi tutta la clientela mentre le prenotazioni individuali e di gruppo sono state totalmente annullate, rivelando la rapidità con la quale la triste notizia si era diffusa nel mondo e la psicosi che vi aveva generato.

Anche rilevante è risultato sia per la Campania sia per la Puglia il calo delle attività collaterali e cioè: ristoranti, trasporti aerei, terrestri e marittimi, guide turistiche, artigianato artistico, spettacolo, che hanno subito un danno non di molto inferiore a quello del settore alberghiero. I ristoranti in particolare, appaiono frequentati da una clientela che è ridotta a modestissime proporzioni, tanto che non è infrequente il caso di completa chiusura dell'esercizio. Particolare danno hanno subito la Fiera del

Levante a Bari e le altre manifestazioni tradizionali delle suddette regioni come gli Incontri del cinema a Sorrento, ecc.

Accanto a quelli del settore turistico, vanno considerati i danni industriali e commerciali dei prodotti alimentari che furono denunziati come possibili veicoli di infezione in modo particolare: il latte ed i suoi derivati, la mozzarella di bufala, i prodotti ittici, quelli dolciari, i gelati, le bibite non imbottigliate.

In Puglia hanno assunto particolari gravità i danni nel settore ortofrutticolo. Basti considerare che le stazioni ferroviarie che negli scorsi anni, in questo periodo, apparivano intasate di carri-frigo diretti al nord, quest'anno risultano praticamente deserte e gli ortofrutticoli e specialmente l'uva da tavola non hanno trovato alcun mercato né in Italia né all'estero. È cessata anche ogni attività sui mercati dei prodotti ittici, mentre la distruzione dei prodotti della mitilicoltura ha messo in gravi difficoltà una cospicua popolazione di lavoratori, delle suddette regioni.

Al fine di consentire agli imprenditori ed ai lavoratori più danneggiati indirettamente dall'epidemia colerica di superare l'at-

tuale fase di difficoltà, vengono disposte con la presente proposta di legge, alcune provvidenze rivolte ad assicurare anzitutto alle categorie danneggiate adeguati contributi eccezionali ed i benefici previsti dalle leggi per le zone colpite da pubbliche calamità.

Per tutte le aziende interessate si richiede altresì la concessione di crediti a tasso agevolato, la sospensione di carichi fiscali, di contributi per oneri sociali e previdenziali, l'alleggerimento dei piani di ammortamento dei mutui fondiari per le aziende alberghiere, nonché la estensione della Cassa integrazione salari per i lavoratori dipendenti, per i quali si profila la dolorosa eventualità del licenziamento e della disoccupazione.

Assieme a questi provvedimenti occorre predisporre un piano per il rilancio del turismo nelle zone colpite, specie nell'area napoletana, in una prospettiva prossima, attraverso l'adeguamento delle strutture alle esigenze di un turismo moderno ed una azione promozionale commisurata alle eccezionali condizioni di crisi determinate dall'epidemia colerica.

Attese le finalità del presente provvedimento, si confida nella sua sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## SOSPENSIONE DEI TERMINI.

## ART. 1.

Nei comuni colpiti dalla infezione colerica verificatasi nell'agosto 1973 che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

È parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissati con decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonché il pagamento dei canoni demaniali per la occupazione di zone lacuali, fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.

Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciali nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui ai decreti suddetti, la vendita dei beni pignorati per le categorie di cui al successivo articolo 9, non può essere disposta ed è sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resta sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

## ART. 2.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni indicati ai

sensi del primo comma dell'articolo 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

**ART. 3.**

Nei decreti previsti dall'articolo 1 è indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'articolo 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**PROVVIDENZE PER I LAVORATORI.**

**ART. 4.**

Nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6, riguardanti provvedimenti a favore di zone colpite da pubbliche calamità.

Ai fini della presente legge:

a) la sospensione del pagamento dei tributi e contributi dovuti dai lavoratori, indicati al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, si intende riferita alle rate di ottobre e dicembre 1973 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà con la rata di agosto 1974;

b) l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1232, si intende limitato alle rate di ottobre e dicembre 1973 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge si intende rinviato al 10 febbraio 1974;

c) l'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato;

d) le rendite di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate dallo Stato, con il sistema della gestione per conto.

## ART. 5.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali ed artigiane dei comuni indicati a norma del precedente articolo 1, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della infezione colerica, è corrisposta, per il periodo di effettiva sospensione o riduzione dell'attività e non oltre il 31 agosto 1974, una indennità, non cumulabile con l'integrazione salariale, pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le ore 0 ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 ore settimanali.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti delle aziende industriali ed artigiane provvede la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni debbono essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, ovvero entro 15 giorni dalla data delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro che siano posteriori alla data anzidetta.

## ART. 6.

L'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente è corrisposta entro gli stessi limiti e con le stesse modalità anche ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali ed agricole dei comuni di cui all'articolo 1 sospesi dal lavoro in dipendenza della calamità.

Al pagamento dell'indennità spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende agricole provvede la Cassa per la integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, istituita con legge 8 agosto 1972, n. 457.

## ART. 7.

L'onere derivante dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è a totale carico dello Stato, nel limite di spesa di lire 5 miliardi, salvo conguaglio sulla base della documentazione esibita dalle gestioni previdenziali interessate.

La somma predetta è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con opportuna variazione per l'anno finanziario 1974.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA.

ART. 8.

La sospensione dei termini di cui al primo comma dell'articolo 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.

Ai comuni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano altresì, fino al 10 agosto 1974, le agevolazioni fiscali previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

PROVVEDIMENTI URGENTI.

ART. 9.

I prefetti delle province interessate, d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della Campania e della Puglia, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, con proprio decreto, a classificare le categorie che per effetto delle disposizioni igienico-sanitarie impartite, risultano particolarmente colpite o danneggiate nelle loro attività — in maniera temporanea o definitiva — al fine di consentire la erogazione delle provvidenze di pronto intervento di cui ai commi che seguono.

Ai produttori, commercianti, rivenditori, anche ambulanti, colpiti o danneggiati nella loro attività per effetto della epidemia colerica e delle norme igienico-sanitarie, è corrisposto un contributo straordinario a fondo perduto fino a lire 1.000.000 per nucleo familiare.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda degli interessati, vistata dalla camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi somministrati ad esse con appositi ordini di accreditamento, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo

lo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 627.

Per la concessione dei detti contributi è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per gli anni finanziari 1973-1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con variazioni di bilancio per quanto attiene all'esercizio 1973.

PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA.

ART. 10.

Il Governo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, emana le norme di attuazione dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sui crediti agevolati a favore delle aziende commerciali.

ART. 11.

È concessa la moratoria e postergazione di un anno dei piani di ammortamento relativi ai crediti agevolati al commercio, consentiti in base alla legge 16 settembre 1960, n. 1016.

ART. 12.

Le provvidenze creditizie a favore delle aziende alberghiere disposte dal testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, integrato dalla legge 6 ottobre 1971, n. 853, vengono estese anche alle città con popolazione superiore a 100 mila abitanti colpite dalla infezione colerica, attualmente escluse dalle agevolazioni della citata legge.

ART. 13.

È concessa, per un anno, la moratoria esente da oneri aggiuntivi nel pagamento delle rate di ammortamento per i mutui fondiari concessi alle aziende alberghiere.

ART. 14.

Alle aziende alberghiere, termominerali, industriali e commerciali nonché agli artigiani e lavoratori autonomi, danneggiati dalle calamità di cui all'articolo 1 della presente legge sono altresì estesi, per quanto appli-

cabili, i benefici previsti dalle leggi 21 agosto 1949, n. 638, 15 dicembre 1951, n. 1334 e 13 febbraio 1952, n. 50, richiamate dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e successive, a favore di zone colpite da pubbliche calamità.

ART. 15.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, per l'esercizio 1973, si provvede con ricorso al fondo speciale del Ministero del tesoro di cui al capitolo 3523 e per l'esercizio 1974 con ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di lire 50 miliardi.